

## **ALLEGATO**

### **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "YOGA TREVISO"**

\*\*\*\*\*

#### **TITOLO I**

##### **Denominazione, Sede, Oggetto e Durata**

###### **Articolo 1 - Denominazione e Sede**

1. È costituita un'Associazione Sportiva, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica "Yoga Treviso". L'Associazione ha la sede nel comune di Ponzano Veneto (TV) in Via Cavour n.7/a; l'Associazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

###### **Articolo 2 - Oggetto**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro secondo Art. 8 del D.Lgs 36/2021.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina al mondo della ginnastica in generale, con particolare riferimento alla pratica dello Yoga, danza e arti marziali; e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai Regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica

della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica, formativa e preparativa a quella sportiva dilettantistica (anche agonistica) l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentali, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
  - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  - la vendita di articoli sportivi;
  - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
  - organizzare manifestazioni sportive ricreative e culturali, corsi, stages formativi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  - gestire eventi quali competizioni, manifestazioni, festival e più in generale ogni altra attività sportiva culturale per creare una miglior promozione sportiva ed integrazione tra gli associati;
  - organizzare, in via sussidiaria ed a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico organizzativo a favore dei Soci e di altri operatori sportivi
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e Regolamenti delle federazioni sportive nazionali (FSN) e/o degli enti di promozione sportiva (EPS) e/o discipline sportive associate (SDSA) riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti

disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
11. Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà avvalersi del contributo dei propri associati i quali potranno contribuire in forma di sostegni in natura ed economici. Sempre agli stessi fini l'Associazione potrà ricorrere all'apporto di contributi economici a fondo perduto a scopo promozionale e non, di Enti, altre Associazioni, nonché Società o Imprese.

### **Articolo 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## **TITOLO II**

### **Della vita associativa**

#### **Articolo 4 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un Consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "Tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i Soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei Soci**

1. La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o versamento delle quote sociali.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Degli Organi Associativi**

##### **Articolo 7 - Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea generale degli associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;

##### **Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è

convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo
4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sulla bacheca o sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", o in alternativa tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
7. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
10. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
11. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
12. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
13. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui

l'Associazione è affiliata.

14. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
15. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
16. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 Soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
17. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione all'Assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo (se previsto da Regolamenti interni).
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  - b) approva il Bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
  - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali Regolamenti;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sul diniego di ammissione del Socio o sulle determinine di esclusione eventualmente impugnate;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera in merito l'approvazione dei Regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

#### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - c) sui diritti reali immobiliari;
  - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

#### **Articolo 13 - Audio/video Assemblee**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.



2. È in ogni caso necessario che:
  - a) debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
  - b) vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.
3. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vice Presidente, il Segretario (Consigliere);
4. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci regolarmente iscritti all'Associazione, in regola con,

il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del Coni e delle Federazioni di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno

7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 13 dello Statuto.
10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
14. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo decade:
  - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
  - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
  - d) per mancata approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
  - a) per dimissioni;
  - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

#### **Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
  - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del Bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
  - b) indire le assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
  - c) determinare l'importo delle quote associative;
  - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari

- e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei Regolamenti sociali;
  - h) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  - i) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - j) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
  - k) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  - l) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  - m) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
  - n) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.
2. È fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
4. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
5. È fatto al Presidente delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

#### **Articolo 19 - Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

## **TITOLO IV**

### **Patrimonio e scritture contabili**

#### **Articolo 20 - Il Rendiconto Economico**

1. La redazione e la regolare tenuta del Rendiconto è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio/Rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo (il Bilancio preventivo solamente qualora fosse richiesto da un regolamento interno o dalla normativa in vigore), da sottoporre successivamente all'approvazione assembleare.
3. Il Bilancio/Rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'Associazione e riportando tutte le indicazioni richieste dalla normativa vigente.
4. Il Bilancio/Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio/Rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del Rendiconto stesso.

#### **Articolo 21 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 22 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

## TITOLO V

### Dei Lavoratori e Volontari

#### Articolo 23 - Lavoratori e Volontari

1. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari. I Volontari dell'Associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I Volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni sportive o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa.
5. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
6. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
7. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.
8. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.
9. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.
10. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici,

purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

11. Per tali prestazioni attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
12. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 24 - I Tesserati**

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
  - a) atleti;
  - b) dirigenti sociali e Soci di società affiliate;
  - c) giudici/arbitri;
  - d) dirigenti;
  - e) tecnici, istruttori;
  - f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 25 - Le sezioni - trasformazione - Terzo settore**

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Articolo 26 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 27 - Clausola compromissoria**

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai Regolamenti della Federazione o dall'Ente di promozione sportiva di riferimento. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti Regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

#### **Articolo 28 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il Presidente

Vittorio Benvenuto



Il Segretario

Giorgio Donadei



Il presente Atto è:

- *esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha modificato l'art. 27bis della tabella di cui allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642*
- *sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21 ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21*